**SOSPENSIONE VERSAMENTI CONTRIBUTI PROFESSIONISTI - commi 20, 21 e 22**

In sede di approvazione, al fine di ridurre gli effetti negativi dell'emergenza COVID-19 sui lavoratori autonomi e di favorire la ripresa dell'attività esercitata da quest'ultimi, è istituito un **fondo per l'esonero dal versamento dei relativi contributi previdenziali**.

Tale fondo consente l'**esonero parziale** dal pagamento dei contributi previdenziali dovuti:

* dai lavoratori autonomi iscritti alle Gestioni previdenziali INPS;
* dai professionisti iscritti agli Enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza di cui al D.Lgs. n. 509/94 (CNPADC, Inarcassa, CIPAG, ENPAM, ecc.) e [D.Lgs. n. 103/96](https://all-in.seac.it/" \l "/document/7/2810796/17728303) (Casse Interprofessionali);

con un **reddito complessivo 2019 non superiore a € 50.000** che hanno subito una **riduzione del fatturato / corrispettivi 2020 non inferiore al 33%** rispetto a quello del 2019.

|  |  |
| --- | --- |
| https://allin-document.seac.it/api/Values/Immagine?idDatabank=319&nomeFile=Af21005-web-resources/image/1.png | Sono **esclusi** dall'esonero i premi INAIL. |

Le modalità per la concessione dell'esonero sono demandate ad un apposito Decreto.

|  |  |
| --- | --- |
| https://allin-document.seac.it/api/Values/Immagine?idDatabank=319&nomeFile=Af21005-web-resources/image/1.png | Sono esonerati dal pagamento dei contributi previdenziali **i medici / infermieri** / **altri professionisti e operatori** di cui alla Legge n. 3/2018 tra cui, ad esempio, odontoiatri, veterinari, farmacisti, biologi e chimici, già collocati in quiescenza ed assunti per l'emergenza COVID-19. |

**IVA AGEVOLATA PIATTI PRONTI E ASPORTO - comma 40**

In sede di approvazione, con una norma di interpretazione autentica della nozione di preparazioni alimentari di cui al n. 80), Tabella A, Parte III, DPR n. 633/72, è prevista l'applicazione dell'aliquota IVA ridotta del 10% alle cessioni di **piatti pronti / pasti cotti, arrostiti, fritti o altrimenti preparati** in vista:

* del loro **consumo immediato**;
* della loro **consegna a domicilio o dell'asporto**.

La nuova disposizione risolve la questione apertasi a seguito dell'interpretazione fornita dall'Agenzia delle Entrate e della Risposta del MEF in sede parlamentare

**BONUS VEICOLI ELETTRICI - commi da 77 a 79**

In sede di approvazione è stato previsto il riconoscimento di un **contributo pari al 40%** delle spese sostenute e rimaste a carico dell'acquirente a favore dei soggetti con ISEE inferiore a € 30.000 per l'acquisto, in Italia, entro il 31.12.2021 anche in leasing, di **veicoli nuovi di fabbrica alimentati esclusivamente ad energia elettrica** di potenza pari o inferiore a 150 kW di categoria M1 di cui all'art. 47, comma 2, lett. b), D.Lgs. n. 285/92 aventi un prezzo inferiore a € 30.000 (al netto IVA).

Il contributo in esame:

* è riconosciuto nel limite di spesa dell'apposito fondo di € 20 milioni per il 2021 e fino all'esaurimento delle risorse;
* è alternativo e non cumulabile con altri contributi statali.

Le modalità / termini di erogazione del contributo in esame sono demandate ad un apposito Decreto.

**COMPENSAZIONE TELEMATICA CREDITI / DEBITI COMMERCIALI - commi da 227 a 229**

In sede di approvazione, con l'aggiunta del nuovo comma 3-bis all'art. 4, D.Lgs. n. 127/2015 è previsto che l'Agenzia delle Entrate mette a disposizione dei contribuenti residenti / stabiliti in Italia una **piattaforma telematica dedicata alla compensazione** di crediti / debiti derivanti da transazioni commerciali tra tali soggetti, ad esclusione delle Amministrazioni pubbliche di cui all'[art. 1, comma 2, Legge n. 196/2009](https://all-in.seac.it/#/document/7/2786237/19787209), **risultanti da fatture elettroniche**.

La compensazione effettuata mediante la piattaforma telematica **produce glistessi effetti dell'estinzione dell'obbligazione** prevista dal Codice civile, fino a concorrenza dello stesso valore, a condizione che per nessuna parte siano in corso procedure concorsuali / ristrutturazione del debito omologate / piani attestati di risanamento iscritti presso il Registro delle Imprese.

Nei confronti del debito originario insoluto è applicabile quanto previsto dal [D.Lgs. n. 231/2002](https://all-in.seac.it/" \l "/document/7/2805418/19297188) in materia di ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali.

Le modalità operative della nuova disposizione sono demandate ad un apposito Decreto.

**RIDUZIONE CAPITALE SOCIALE PER PERDITE - comma 266**

In sede di approvazione è stato disposto che per le **perdite dell'esercizio in corso al 31.12.2020 non sono applicabili** le seguenti disposizioni in materia di perdita del capitale sociale e riduzione dello stesso al di sotto del minimo legale:

* [artt. 2446,](https://all-in.seac.it/#/document/10/2803572/20063573) comma 2 e [2482-bis, comma 4, C.c](https://all-in.seac.it/#/document/10/2803572/20063632) che disciplinano i comportamenti da tenere nel caso in cui entro l'esercizio successivo la perdita non risulta diminuita a meno di 1/3 ;
* [artt. 2447](https://all-in.seac.it/#/document/10/2803572/20063574) e [2482-ter, C.c.](https://all-in.seac.it/#/document/10/2803572/20063633) che disciplinano i comportamenti da tenere in presenza di una perdita di oltre 1/3 del capitale con riduzione dello stesso al di sotto del minimo legale;
* [art. 2482-bis, comma 5, C.c.](https://all-in.seac.it/#/document/10/2803572/20063632) in base al quale in caso di mancata riduzione del capitale da parte della società, il Tribunale, anche su istanza di qualsiasi interessato, provvede con Decreto soggetto a reclamo, da iscrivere nel Registro delle Imprese a cura degli amministratori;
* [art. 2482-bis, comma 6, C.c.](https://all-in.seac.it/#/document/10/2803572/20063632) in base al quale è applicabile, in quanto compatibile, il comma 3 dell'art. 2446 in base al quale nel caso in cui le azioni emesse siano senza valore nominale è possibile prevedere che la riduzione del capitale sia deliberata dal Consiglio di amministrazione;
* [art. 2484, comma 1, n. 4, C.c.](https://all-in.seac.it/#/document/10/2803572/20063636) in base al quale le spa / sapa / srl si sciolgono per la riduzione del capitale al di sotto del minimo legale;
* [art. 2545-duodecies, C.c.](https://all-in.seac.it/#/document/10/2803572/20063749) che disciplina le cause di scioglimento delle società cooperative.

È inoltre:

* **posticipato al quinto esercizio successivo** (in luogo dell'esercizio successivo) e, quindi, al bilancio 2025 il termine stabilito dai citati artt. 2446, comma 2 e 2482-bis, comma 4, entro il quale la perdita deve risultare **diminuita a meno di 1/3**.

In tal caso l'assemblea che approva il bilancio deve ridurre il capitale in proporzione delle perdite accertate;

* previsto che nelle ipotesi di cui al citati art. 2447 e 2482-ter l'assemblea, in alternativa all'immediata riduzione del capitale e al contemporaneo aumento dello stesso ad una somma non inferiore al minimo legale, può deliberare di **rinviare tali decisioni alla chiusura del quinto esercizio successivo** (2025).

L'assemblea che approva il bilancio di quest'ultimo esercizio deve procedere alle deliberazioni di cui ai citati art. 2447 e 2482-ter;

* previsto che fino alla data della predetta assemblea **non operano le cause di scioglimento** della società per riduzione / perdita del capitale sociale di cui ai citati [art. 2484,](https://all-in.seac.it/#/document/10/2803572/20063636) comma 1, n. 4 e [2545-duodecies, C.c.](https://all-in.seac.it/#/document/10/2803572/20063749);
* previsto che le perdite in esame devono essere **distintamente indicate in Nota integrativa** con specificazione, in appositi prospetti della loro origine nonché delle movimentazioni intervenute nell'esercizio.

**DETRAZIONE SPESE VETERINARIE - comma 333**

In sede di approvazione con la modifica dell'art. 15, comma 1, lett. c-bis), TUIR, è stata **aumentata da € 500 a € 550** la detrazione delle spese veterinarie (resta ferma [la franchigia di € 129,11](https://all-in.seac.it/#/document/7/2789240/18979435)).

**AUMENTO CONTRIBUZIONE PER INDENNIZZO ROTTAMAZIONE LICENZE - comma 380**

A decorrere dal 2019, a favore dei commercianti che cessano l'attività consegnando la licenza in Comune, è riconosciuto l'indennizzo di cui al D.Lgs. n. 207/96.

In particolare si rammenta che l'indennizzo spetta ai soggetti con almeno 62 anni di età (57 se donne) che al momento della cessazione dell'attività risultano iscritti per almeno 5 anni alla Gestione IVS commercianti ed è pari all'importo del trattamento minimo di pensione previsto per gli iscritti alla Gestione IVS. Per il finanziamento di tale indennizzo è previsto l'**aumento dello 0,09% della contribuzione** alla Gestione IVS commercianti.

Modificando l'art. 5, comma 2, D.Lgs. n. 207/96 è ora disposto che, **a decorrere dall'1.1.2022**, gli iscritti alla Gestione IVS commercianti sono tenuti al versamento dell'**aliquota contributiva aggiuntiva nella misura dello 0,48%**, che nella misura dello 0,46% sarà destinato al Fondo per l'indennizzo spettante per la cessazione dell'attività.

**INDENNITÀ STRAORDINARIA DI CONTINUITÀ REDDITUALE - commi da 386 a 401**

In sede di approvazione è stata istituita in via sperimentale, per il **triennio 2021-2023**, l'indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa (ISCRO), riconosciuta per 6 mensilità a favore dei soggetti iscritti alla Gestione separata INPS esercenti attività di lavoro autonomo di cui all'art. 53, comma 1, TUIR.

L'indennità in esame è riconosciuta a favore dei suddetti soggetti che presentano i seguenti requisiti:

a) non sono titolari di trattamento pensionistico diretto e non sono assicurati presso altre forme previdenziali obbligatorie. Tale requisito va mantenuto anche durante la percezione dell'indennità;

b) non sono beneficiari di reddito di cittadinanza di cui al DL n. 4/2019. Tale requisito va mantenuto anche durante la percezione dell'indennità;

c) hanno prodotto un reddito di lavoro autonomo, nell'anno precedente la presentazione della domanda, inferiore al 50% della media dei redditi da lavoro autonomo conseguiti nei 3 anni precedenti l'anno precedente la presentazione della domanda;

d) hanno dichiarato nell'anno precedente alla presentazione della domanda un reddito non superiore a € 8.145, annualmente rivalutato sulla base della variazione dell'Indice ISTAT rispetto all'anno precedente;

e) sono in regola con la contribuzione previdenziale obbligatoria;

f) sono titolari di partita IVA attiva da almeno 4 anni alla data di presentazione della domanda, per l'attività che ha dato titolo all'iscrizione alla gestione previdenziale.

La cessazione della partita IVA nel corso dell'erogazione dell'indennità determina l'immediata cessazione della stessa.

L'indennità è erogata dall'INPS previa presentazione in via telematica di un'apposita domanda entro il 31.10 di ciascun anno (2021, 2022 e 2023).

L'indennità in esame:

* erogata per 6 mensilità, è pari al 25%, su base semestrale, dell'ultimo reddito certificato dall'Agenzia delle Entrate e non può in ogni caso superare il limite di € 800 mensili e non può essere inferiore a € 250 mensili;
* spetta a decorrere dal primo giorno successivo alla presentazione della domanda, non comporta accredito di contribuzione figurativa e non concorre alla formazione del reddito del beneficiario.

|  |  |
| --- | --- |
| https://allin-document.seac.it/api/Values/Immagine?idDatabank=319&nomeFile=Af21005-web-resources/image/6.png | Al fine di finanziare la nuova ISCRO è previsto **l'aumento della contribuzione previdenziale** dovuta alla Gestione separata INPS dai soggetti in esame nelle seguenti misure:   * 25,98% per il 2021; * 26,49% per il 2022; * 27,00% per il 2023. |

**TRATTAMENTO IVA TEST / VACCINI COVID-19 - comma 452 e 453**

In sede di approvazione è stata prevista l'applicazione dell'**esenzione IVA** con diritto alla detrazione fino al 31.12.2022 alle cessioni di **strumentazione per diagnostica COVID-19** aventi i requisiti di cui alla Direttiva UE n. 98/87 / Regolamento UE n. 745/2017 e alle prestazioni di **servizi strettamente connesse** a tale strumentazione (test) . Analogo trattamento è riservato alle cessioni di vaccini / prestazioni di servizi strettamente connesse a tali vaccini.

**CEDOLARE SECCA LOCAZIONI BREVI - commi da 595 a 597**

È confermata l'applicazione **dal 2021** della cedolare secca (21%) sulle locazioni brevi **solo in caso** di destinazione alla locazione di **non più di 4 appartamenti** per ciascun periodo d'imposta. Diversamente, l'attività di locazione, da chiunque esercitata, si **presume svolta in forma imprenditoriale** ai sensi dell'[art. 2082, C.c.](https://all-in.seac.it/#/document/10/2803572/20063145)

Tale previsione è applicabile anche per i contratti stipulati tramite soggetti che gestiscono portali telematici mettendo in contatto persone in cerca di un immobile con persone che dispongono di appartamenti da condurre in locazione.

È confermata, come previsto dall'art. 13-quater, comma 4, DL n. 34/2019, **l'istituzione** presso il MIBACT di un'**apposita banca dati delle strutture ricettive e degli immobili destinati alle locazioni brevi** che dovranno essere **identificati mediante un codice da utilizzare in ogni comunicazione** inerente l'offerta e la promozione degli stessi.

Rispetto alla previgente versione del citato comma 4 è ora disposto che:

* resta fermo ed applicabile quanto stabilito in materia dalle Leggi regionali;
* le Regioni / Province autonome di Trento e Bolzano sono tenute a trasmettere al Ministero i dati inerenti alle strutture ricettive e agli immobili in esame con i relativi codici identificativi regionali, ove adottati.

Le modalità di realizzazione / gestione della banca dati, di acquisizione dei codici identificativi regionali nonché le modalità di accesso alle informazioni raccolte sono demandate ad un apposito Decreto.

È inoltre previsto che, oltre ai titolari delle strutture ricettive / intermediari immobiliari / gestori di portali telematici, **anche i soggetti che concedono in locazione breve immobili ad uso abitativo sono tenuti a pubblicare il codice identificativo dell'immobile** nelle comunicazioni inerenti l'offerta / promozione dello stesso.

**ESENZIONE IMU SETTORE TURISTICO - commi 599 e 600**

In sede di approvazione, a seguito degli effetti connessi all'emergenza COVID-19, è previsto che **non è dovuta la prima rata IMU 2021** con riferimento agli immobili ove si svolgono specifiche attività connesse ai settori del turismo, ricettività alberghiera e spettacoli. Trattasi, in particolare, dei seguenti immobili:

* stabilimenti balneari marittimi / lacuali / fluviali e stabilimenti termali;
* immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e relative pertinenze, agriturismo, villaggi turistici, ostelli della gioventù, rifugi di montagna, colonie marine e montane, affittacamere per brevi soggiorni, case / appartamenti per vacanze, B&B, residence e campeggi, **a condizione che i relativi soggetti passivi IMU siano anche gestori** delle attività ivi esercitate;
* immobili rientranti nella categoria catastale D in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell'ambito di eventi fieristici / manifestazioni;
* immobili destinati a discoteche, sale da ballo, night club e simili, **a condizione che i relativi soggetti passivi IMU siano anche gestori** delle attività ivi esercitate.

|  |  |
| --- | --- |
| https://allin-document.seac.it/api/Values/Immagine?idDatabank=319&nomeFile=Af21005-web-resources/image/1.png | L'esenzione è applicabile nel rispetto dei limiti / condizioni previste dalla Comunicazione della Commissione UE 19.3.2020 C(2020), 1863 final. |

**"BONUS CANONI DI LOCAZIONE" - comma 602 e 603**

L'art. 28, DL n. 34/2020, c.d. "Decreto Rilancio" ha previsto uno specifico credito d'imposta riferito ai canoni di locazione degli immobili ad uso non abitativo.

Nell'ambito del DL n. 104/2020, c.d. "Decreto Agosto", con l'art. 77 il Legislatore, modificando il citato art. 28, ha previsto che a favore delle **imprese turistico-ricettive** il credito d'imposta spetta fino al 31.12.2020.

In sede di approvazione con la modifica del comma 5 del citato art. 28, il predetto termine (31.12.2020) è stato **differito al 30.4.2021** e quindi il bonus spetta fino al mese di aprile. Lo stesso ora è stato **esteso** anche alle:

* agenzie di viaggio;
* tour operator.

**BONUS PUBBLICITÀ - comma 608**

È confermata l'introduzione del nuovo comma 1-quater all'art. 57-bis, DL n. 50/2017, che prevede **anche per il 2021 e 2022** la quantificazione del c.d. "bonus pubblicità" a favore di imprese / enti non commerciali / lavoratori autonomi che investono in "campagne pubblicitarie" su giornali quotidiani / periodici, anche in formato digitale, **nella misura unica del 50% degli investimenti effettuati** (anziché del 75% degli investimenti incrementali).

|  |  |
| --- | --- |
| https://allin-document.seac.it/api/Values/Immagine?idDatabank=319&nomeFile=Af21005-web-resources/image/1.png | Per il biennio 2021 - 2022, il bonus in esame **non è riconosciuto** per gli investimenti pubblicitari effettuati su emittenti televisive / radiofoniche. |

**BONUS EDICOLE - comma 609**

È confermata l'estensione **anche per il 2021 e 2022** del c.d. "bonus edicole", ossia del credito d'imposta (ex art. 1, commi da 806 a 809, Finanziaria 2019) a favore:

* degli esercenti attività commerciali operanti esclusivamente nella vendita al dettaglio di giornali / riviste / periodici;
* delle imprese di distribuzione della stampa che riforniscono giornali quotidiani e/o periodici rivendite situate in Comuni con una popolazione inferiore a 5.000 abitanti e in Comuni con un solo punto vendita;

**parametrato agli importi pagati a titolo di IMU, TASI, Cosap e TARI** con riferimento ai locali dove si svolge l'attività di vendita, nonché ad altre eventuali spese di locazione / altre spese individuate dal MEF, anche in relazione all'assenza di punti vendita della stampa nel territorio comunale.

**SEMPLIFICAZIONI FISCALI - commi da 1102 a 1107**

**PROROGA AL 2021 DIVIETO EMISSIONE FATTURA ELETTRONICA**

È confermato, con la modifica dell'[art. 10-bis, DL n. 119/2018](https://all-in.seac.it/#/document/7/2799495/19964863), che anche per il 2021 i soggetti tenuti all'invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria (STS) non possono emettere fattura elettronica con riferimento alle fatture i cui dati sono da inviare al STS.

Come evidenziato nella citata Relazione illustrativa al dll, per effetto del rinvio contenuto nell'art. 9-bis, DL n. 135/2018, che prevede l'applicazione delle disposizioni di cui al citato art. 10-bis anche ai soggetti non tenuti all'invio dei dati al STS, viene esteso **anche per il 2021 il divieto di emissione di fatture elettroniche tramite SdI per le prestazioni sanitarie effettuate nei confronti delle persone fisiche**.

**ESTEROMETRO**

È confermato che, per effetto dell'implementazione del comma 3-bis dell'art. 1, D.Lgs. n. 127/2015, **dall'1.1.2022** i dati delle cessioni di beni / prestazioni di servizi effettuate e ricevute verso / da soggetti non stabiliti in Italia (con esclusione di quelle per le quali è emessa bolletta doganale ovvero emessa / ricevuta fattura elettronica), attualmente inviati telematicamente all'Agenzia delle Entrate tramite il c.d. "spesometro estero" / "esterometro" con periodicità trimestrale, dovranno essere **trasmessi telematicamente utilizzando SdI**, secondo "*il formato*" previsto per la fattura elettronica:

* **entro i termini di emissione delle fatture** / documenti che ne certificano i corrispettivi (in linea generale 12 giorni dalla data di effettuazione dell'operazione) con riferimento alle **cessioni / prestazioni rese**;
* **entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di ricevimento** del documento comprovante l'operazione / di effettuazione dell'operazione, con riferimento agli **acquisti / prestazioni ricevute**.

Come evidenziato nella citata Relazione illustrativa al ddl, tale modifica è finalizzata a semplificare gli adempimenti dei soggetti passivi IVA:

* prevedendo l'utilizzo di un **unico canale di trasmissione** (SdI) sia per le fatture elettroniche che per i dati delle operazioni con l'estero, eliminando così l'invio dell'apposita comunicazione con riferimento a queste ultime;
* **allineando le tempistiche di trasmissione** dei dati delle operazioni con l'estero alle annotazioni da effettuare per le medesime operazioni sui documenti contabili e fiscali;
* consentendo all'Agenzia delle Entrate di elaborare in modo più completo le bozze dei registri IVA / LIPE / mod. IVA come previsto dall'art. 4, D.Lgs. n. 127/2015.

È confermato che **dall'1.1.2022**, con la modifica dell'art. 11, comma 2-quater, [D.Lgs. n. 471/97](https://all-in.seac.it/" \l "/document/7/2804664/19712259), in caso di omessa / errata trasmissione dei dati delle operazioni da / verso l'estero è applicabile la sanzione di **€ 2 per ciascuna fattura nel limite massimo di€400 mensili** (in luogo dell'attuale limite di € 1.000 per ciascun trimestre).

É inoltre prevista la **riduzione alla metà** della sanzione entro il **nuovo limite di € 200 mensili** (in luogo dell'attuale limite di € 500), se la trasmissione è effettuata **entro i 15 giorni** successivi ovvero se, nel medesimo termine, è effettuata la trasmissione corretta dei dati.